



AVV. SIMONE MONACO'
NOTAIO

Corso Giacomo Matteotti n.200
MONTECATINI TERME

Repertorio n. 18494

Raccolta n. 12772

VERBALE DI ASSEMBLEA
DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)

(D.L. 17 marzo 2020 n.18, art.106)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di ottobre alle ore ventuno. In Montecatini Terme Corso Matteotti n.200. Avanti di me avv. **SIMONE MONACO' notaio** in Montecatini Terme iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è comparso:

SCAROLA Salvatore, nato a Pistoia il 4 gennaio 1954 residente in Pistoia Viale Italia n.22.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, agendo nella dichiarata qualità di Vice Presidente dell'associazione denominata

ASSOCIAZIONE VOLONTARIA

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE PISTOIA

con sede in Pistoia, Via dei Macelli n.1, codice fiscale: 80016730477, REA: PT-130080 iscritta con Decreto Presidenziale n.386 del 27 maggio 1994 nella Sezione Provinciale del Registro regionale delle Organizzazioni del Volontariato al n.15, iscritta al n. 279 del Registro delle Persone giuridiche private

dichiara:

- che il Comitato Direttivo ha convocato l'assemblea degli associati in prima convocazione per il giorno 29 ottobre 2020 alle ore 5 ed in seconda convocazione per oggi 30 ottobre 2020 alle ore 21 presso il circolo Arci in Pistoia, Via Gore e Barbatole n.209 tramite avvisi pubblicati sulla stampa, manifesti affissi tramite servizio comunale e locandine distribuite nelle varie sezioni dell'associazione e nei circoli ricreativi di Psitoia più importanti
- che la prima convocazione è andata deserta
- che l'avviso di convocazione reca il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aggiornamento statuto e regolamento come previsto dal D.Lgs.117/17

2. Varie ed eventuali

- che successivamente, a seguito dell'emergenza sanitaria che vieta le riunioni non urgenti, tutti gli associati sono stati avvisati dal Vice Presidente tramite messaggi di posta elettronica o messaggi inviati tramite Whatsapp o sms che l'assemblea si sarebbe tenuta in audiovideoconferenza, come consentito dall'articolo 106 comma 2 del decreto legislativo 17 marzo 2020 n.18 comunicando loro il link della piattaforma GotoMeeting alla quale collegarsi per partecipare all'assemblea

- di avere affisso alla porta esterna del circolo ARCI dove era prevista la riunione, l'avviso che l'assemblea si sareb-

REGISTRATO A PESCIA

IL 05/11/2020

AL N. 2585 SERIE 1T

be tenuta in audiovideoconferenza e il relativo link in modo che anche chi non avesse ricevuto le suddette comunicazioni telematiche ne avrebbe avuto contezza non appena recatosi al luogo indicato nell'avviso di convocazione

- che il collegamento audiovideo è stato efficacemente instaurato dal tecnico Giordano Fabrizio, qui presente, così che tutti gli associati, collegandosi al link comunicato con le modalità riferite, hanno effettiva possibilità di intervenire attivamente in assemblea prendendo la parola e ascoltando gli interventi degli altri associati.

----- Tutto ciò premesso il comparente mi chiede di assistere alla assemblea degli associati e di redigerne il verbale.

Aderendo a tale richiesta io notaio attesto quanto segue.

Costituzione dell'assemblea

Trascorsa mezz'ora dall'orario fissato per la riunione, su espressa richiesta del comparente egli stesso viene eletto Presidente dell'assemblea per unanime designazione degli associati intervenuti.

Il Presidente accerta e mi fa constare:

- che oltre a sé è qui personalmente presente Signorini Viola nata a Pistoia il 10 ottobre 1991 delegata dal Presidente ad accertare l'identità personale degli intervenuti, la validità delle deleghe e la legittimazione degli intervenuti e dei loro rappresentanti all'intervento in assemblea e al voto

- che sono intervenuti in assemblea numero 51 (cinquantuno) associati dei quali 33 (trentatre per valida delega iscritti nel Libro degli Associati ed aventi diritto all'intervento in assemblea e al voto, e precisamente coloro che sono elencati nel documento formato da Viola Signorini e che, controfirmato dal Presidente e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera **A)**

- che del comitato direttivo sono intervenuti: il Presidente Valter Bartolini, il vice Presidente Salvatore Scarola, i consiglieri Stefania Tolve, Gregucci Angelo e Romagnani Siro

- che sono intervenuti i sindaci revisori Paolo Presi e Giordano Giusti

- che lo statuto associativo stabilisce che in seconda convocazione l'assemblea sia validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita ed idonea a discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Svolgimento dell'assemblea

Il Presidente illustra brevemente che il Comitato direttivo ritiene necessario riformulare interamente lo statuto associativo in modo da adeguarlo al Codice del Terzo Settore prima del 31 ottobre 2020 e che è stato da egli stesso elaborato un nuovo statuto del quale da intera lettura all'as-

semblea.

Terminata la lettura il Presidente invita i partecipanti a discutere il proposto statuto.

Si svolge un ampio dibattito su vari aspetti dello statuto, dalle modalità di convocazione dell'assemblea alla autonomia finanziaria e di spesa dei comitati di sezione ai loro compiti e composizione, modalità di convocazione dei coordinatori di sezione alle riunioni del comitato direttivo.

Interloquiscono col Presidente dell'assemblea e tra di loro vari associati tra i quali Valter Bartolini, Simone Spinetti, Alessandro Cecchetti

Essi propongono di apportare modifiche agli articoli 3, 15, 6, 32 comma 2, 32 comma 3, 32 comma 5, 32 comma 6. Segue ampia discussione e rielaborazione dei suddetti articoli.

Ogni modifica è sottoposta ad approvazione dell'assemblea ed approvata, secondo quanto mi dichiara il Presidente, a volte a maggioranza degli intervenuti a volte con il voto favorevole di tutti gli associati collegati.

I sindaci intervenuti hanno espresso parere favorevole all'approvazione dello statuto con le modifiche approvate durante l'assemblea.

Esaurita la discussione il Presidente ricorda che per l'approvazione dello statuto è eccezionalmente sufficiente, fino al 31 ottobre 2020, la maggioranza stabilita dallo statuto per l'approvazione delle delibere di assemblea ordinaria e pertanto il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti qualunque sia il loro numero.

Votazione

Il Presidente mette quindi nuovamente ai voti l'intero statuto con le modifiche proposte in assemblea e l'assemblea dopo prova e controprova, con il voto favorevole di tutti gli associati intervenuti, secondo quanto mi dichiara il Presidente,

DELIBERA

di approvare ogni singolo articolo e complessivamente l'intero statuto composto da 35 (trentacinque) articoli che il Presidente mi consegna ed io notaio allego al presente atto segnato con lettera **B)**.

Nessun altro chiedendo la parola il Presidente accerta la validità della delibera sopra adottata e dichiara chiusa l'assemblea alle ore ventitre e quaranta minuti.

Spese del presente atto a carico della associazione la quale invoca le agevolazioni previste dall'art. 82 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 (Esenzione da imposta di bollo e da imposta di registro)

-----Il comparante mi dispensa dal leggere gli allegati dichiarando di ben conoscerli.

Questo atto, scritto da me notaio su tre pagine di due fogli è stato da me notaio letto, al comparante che lo dichiara conforme a verità.

Sottoscritto alle ore zero e diciassette minuti del 31 (trentuno) ottobre 2020 (duemilaventi).

F.TO: SCAROLA SALVATORE

SIMONE MONACO' NOTAIO - Impronta del segno di tabellionato.

Allegato "B" al rep. n. 18494 racc. n. 12772

STATUTO

Titolo I - Principi generali

Art. 1 - Denominazione, sede e emblema

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato riconosciuta e denominata "**ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE PISTOIA - ODV**" con sede in Pistoia Via dei Macelli n.1 , di seguito nominata la "Associazione".

2. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti e dai deliberati degli organi associativi, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico, ed agisce nel rispetto del D. Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, delle altre leggi statali e regionali.

3. L'Associazione, con delibera degli organi competenti, potrà istituire o sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.

4. L'emblema dell'associazione è costituito da due mani che si stringono formando una croce verde inscritta in una serie di piccoli quadrati e altre forme simili di colore bianco e rosso ed esternamente la scritta "P.A. CROCE VERDE PISTOIA"

Art. 2 - Principi fondamentali

1. L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività e si ispira ai principi espressi dalle leggi sulle associazioni di volontariato.

2. L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, e per soli fini di solidarietà sociale.

3. L'attività associativa si rivolge prevalentemente ai terzi e alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima. Essa si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, vo-

lontarie e gratuite dei propri aderenti.

Art. 3 - Scopi

1. L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la costruzione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela.

2. L'Associazione non ha fine di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

3. A tal fine l'Associazione assume il compito di:

a. ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

b. contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

c. favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;

d. operare, anche attraverso l'esperienza gestionale, per la crescita culturale dei singoli e della collettività;

e. organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, in quello dell'handicap e della protezione civile;

f. prendere iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;

g. collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.-

Art. 4 - Attività

1. Le principali attività dell'Associazione, di interesse generale, tese al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono:

a. organizzare e gestire gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, ivi compreso il soccorso e il trasporto di ammalati e feriti mediante ambulanze e mezzi idonei;

b. organizzare servizi di guardia medica, diagnostica e specialistica ambulatoriale direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche o private;

c. promuovere iniziative di educazione, informazione e formazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e socia-

li;

d. organizzare e gestire servizi di carattere sociale ed assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee, di difficoltà sociale ed economica;

e. promuovere, organizzare e gestire iniziative di protezione civile, comprese le attività di prevenzione ed antincendio boschivo, di tutela dell'ambiente, valorizzazione e cura del paesaggio;

f. promuovere iniziative atte a divulgare la cultura e la pratica della sicurezza, nell'ambito della protezione civile, ivi comprese attività di ricerca e formazione in tali materie, con organizzazione di corsi e seminari;

g. promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a promuovere e diffondere la cultura e la pratica del volontariato e delle attività definite di interesse generale dalla legge;

h. promuovere l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

i. organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;

j. promuovere beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività definite di interesse generale dalla legge;

k. promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività definite di interesse generale dalla legge;

l. organizzare servizi di mutualità;

m. organizzare la formazione del volontario in collaborazione con i progetti di A.N.P.A.S. Nazionale e Regionale;

n. promuovere ed organizzare la raccolta del sangue e degli organi;

o. promuovere e organizzare attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sanitarie, sociali e socio-sanitarie

p. organizzare e gestire gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, ivi compreso il soccorso e il trasporto di animali mediante mezzi idonei

2.L'Associazione svolge altresì le attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla

vigente normativa fra le quali, a mero titolo esemplificativo, la promozione e l'organizzazione di aiuti alle famiglie colpite da lutto mediante l'istituzione di un servizio di onoranze funebri, trasporti funebri ed esposizione salme nelle sale del commiato, con lo scopo anche di consentire loro il minor disagio economico possibile.-

3. Il Comitato Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma che precede, nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 - Gratuità

1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti;

2. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo nei limiti fissati dalla Legge, esclusivamente per il suo regolare funzionamento o, comunque, per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

Titolo II - Soci

Art. 6 - Requisiti

1. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone, anche non comunitarie residenti, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e il regolamento.

2. L'Associazione si compone di più categorie di associati, essi si dividono:

a) ordinari: coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea;

b) volontari: coloro che, di età non inferiore ad anni 16 (sedici) che si impegnano a prestare la propria opera personale, spontanea e gratuita nell'espletamento dell'attività dell'Associazione; i minori di anni 18 (diciotto) vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso scritto delle persone che esercitano la potestà genitoriale. La prestazione dell'opera gratuita e volontaria esonera dal pagamento della quota associativa annuale;

d) onorari: coloro che hanno dato o tutt'ora danno lustro all'Associazione per meriti particolari e abbiano giovato in modo efficace moralmente e ma-

terialmente all'Associazione.

3. Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, ma la qualifica non è trasmissibile.

4. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità.

5. Per aderire all'Associazione gli aspiranti soci devono presentare la domanda scritta di ammissione al Comitato Direttivo, il quale si pronuncia motivatamente entro 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione; l'ammissione verrà annotata nell'apposito libro degli associati.

Art. 7 - Diritti

1. I soci hanno diritto di:

a. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;

b. eleggere le cariche sociali ed esservi eletti a condizione di essere maggiorenni, di aver aderito all'associazione da almeno dodici mesi nel caso di soci volontari e di essere in pari con il versamento della quota associativa al momento in cui si svolgono le elezioni nel caso di soci ordinari;

c. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;

d. formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;

e. essere informati sull'attività associativa;

f. esaminare ed estrarre copia dei libri sociali, dei bilanci, dei rendiconti, delle relazioni, dei contratti ed ogni altro documento dell'Associazione, presso la sede della stessa e previa richiesta scritta e motivata presentata al Comitato Direttivo, che avrà un mese per evaderla.

Art. 8 - Doveri

1. I doveri dei soci sono:

a. rispettare lo Statuto, i regolamenti e i deliberati degli organi associativi;

b. essere in regola con il pagamento della quota associativa;

c. non compiere atti che danneggino il buon nome, gli interessi e l'immagine della Associazione;

d. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'associazione;

e. tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi dell'Associazione e con i fini statutari.

Art. 9 - Incompatibilità

1. Non possono essere soci coloro che svolgono in

proprio o mediante partecipazione a società, le stesse o simili attività svolte dall'Associazione e coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

1. La qualifica di socio viene a cessare:

- a. per recesso;
- b. per esclusione
- c. per morosità
- d. per decadenza
- e. per decesso.

a) Perde la qualifica di socio per recesso, il socio che comunica mediante comunicazione scritta al Comitato Direttivo la propria decisione; la comunicazione ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione da parte dell'Associazione. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolar modo l'Associato è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione del recesso;

b) Perde la qualifica di socio per esclusione il socio che ha compiuto gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, che abbia tenuto un comportamento lesivo che pregiudichi lo svolgimento normale dell'Attività dell'Associazione o che abbia danneggiato l'immagine o gli interessi dell'Associazione stessa. In tali ipotesi, l'accertamento della condotta dell'Associato spetta al Comitato Direttivo che emette un provvedimento di esclusione, da comunicarsi per raccomandata o posta certificata senza indugio all'interessato, il quale potrà impugnarlo con ricorso da presentare entro 30 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri;

c) Perde la qualifica di socio per morosità il socio che non ha provveduto a pagare la quota associativa annuale, entro il termine di 3 (tre) mesi dell'anno solare successivo a quello al quale la quota si riferiva;

d. Perde la qualifica di socio colui che, per sopraggiunte cause, si venga a trovare nelle condizioni di cui al precedente art. 9;

e. per decesso.-

3. Gli associati che sono incorsi nella morosità, trascorsi tre mesi dalla stessa, possono chiedere al Comitato Direttivo la riammissione purché versino preventivamente e senza indugio tutte le quote non versate.-

4. Gli associati che sono incorsi nell'esclusione dall'Associazione, possono essere riammessi con delibera del Comitato Direttivo purché ciò avvenga dopo due anni dall'esclusione e abbiano dato prova di ravvedimento.

Titolo III - Risorse economiche e patrimonio

Art. 11 - Esercizio finanziario e risorse

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.-

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a. dalle quote degli aderenti e dagli eventuali contributi straordinari degli aderenti;

b. da contributi di privati;

c. da rimborsi derivanti da convenzioni;

d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;

e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni, la cui accettazione sia approvata dal Comitato Direttivo;

f. da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;

g. dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali;

h. dalla raccolta di fondi;

i. dalla somministrazione occasionale di alimenti e bevande;

j. dalla somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;

k. da ogni altra entrata prevista dalla legge.

3. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2 del CTS.-

4. L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni consentite dal D. Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, delle altre leggi statali e regionali.

5. L'associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, gli avanzi di gestione, fondi o capitale così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'associazione, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

6. Gli avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.-

7. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile.

Art. 12 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito:

- a. da beni immobili, mobili e mobili registrati;
- b. da lasciti, legati, donazioni accettati dal Comitato Direttivo;
- c. contributi, rimborsi.

Titolo IV - Organi associativi

Art. 13 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. Il Comitato Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. Il Collegio dei Probiviri;
- e. La Commissione di Disciplina
- f. L'Organo di Controllo.

2. Non possono far parte degli organi sociali né essere soci coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

3. Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo iscritti agli Albi professionali. E' fatto salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge e dai deliberati assembleari.

4. Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; nonché quegli associati che

siano temporaneamente sospesi dall'Associazione.

Art. 14 - Assemblea

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci ordinari e soci volontari dell'Associazione: i soci ordinari devono essere iscritti da almeno dodici mesi nel Libro degli Associati; i soci volontari devono essere iscritti da almeno dodici mesi nel Registro dei Soci Volontari. Il termine di dodici mesi decorre dalla data di accettazione della domanda da parte del Comitato Direttivo.

2. Le deliberazioni dell'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 15 - Convocazione

1. L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente, su richiesta del Comitato Direttivo, mediante avviso da affiggere nella sede sociale e nei punti principali del Comune, anche per il tramite di mezzi di comunicazione telematica, come il sito internet o la pagina Facebook dell'Associazione o altro Social network e tramite email agli associati che abbiano espressamente autorizzato tale forma di convocazione fornendo il relativo indirizzo email.

2. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione.-

3. L'assemblea deve essere convocata nel territorio del Comune in cui l'Associazione ha sede.-

Art. 16 - Tempi e scopi della convocazione

1. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, corredato di relazione di missione, il bilancio preventivo ed il bilancio sociale se dovuto per legge; e per gli altri adempimenti di propria competenza.-

2. Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

3. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

3. L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di cui all'art. 21, punto 2.

a richiesta del Comitato Direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e detta assemblea straordinaria deve essere tenuta entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione.-

Art. 17 - Costituzione

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto.

2. L'assemblea straordinaria dei soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto.

3. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.-

Art. 18 - Adempimenti

1. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

2. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 19 - Validità delle deliberazioni

1. L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.-

2. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei presenti, salvo quanto stabilito al punto 4 del presente articolo.

3. Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

4. Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili coloro che risultano da più tempo iscritti nel Libro soci.

5. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello Statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti; le deliberazioni relative allo scioglimento del-

l'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati.

Art. 20 - Intervento e rappresentanza

1. Ciascun socio ha diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio a mezzo di delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci qualora il numero dei soci sia inferiore a cinquecento e sino ad un massimo di cinque soci se il numero dei soci è superiore a cinquecento.

2. Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno e comunque quando si deliberi su fatti personali.

3. E' facoltà del Presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 21 - Competenze

1. L'assemblea ordinaria:

a. approva il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, quello preventivo e il bilancio sociale se dovuto per legge;

b. approva la relazione di missione predisposta dal Comitato Direttivo;

c. determina l'importo annuale delle quote associative ed il termine ultimo per il loro versamento;

d. approva le linee programmatiche della Associazione;

e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;

f. approva i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;

g. nomina e revoca il Comitato Direttivo, determinando preventivamente il numero dei componenti e scegliendoli fra i soci dell'Associazione;

h. elegge il Collegio dei Probiviri;

i. elegge la Commissione di Disciplina;

j. elegge l'Organo di Controllo, determinando la sua composizione monocratica o collegiale;

k. delibera sull'istituzione di sezioni;

l. delibera i limiti massimi riconoscibili per i rimborsi spese sostenuti e documentati a favore dei propri soci;

m. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

n. delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

2. L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello Statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale;
- c. sullo scioglimento dell'Associazione, nonché sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 33.

Art. 22 - Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è composto, in numero dispari, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti, tutti associati, nei limiti deliberati dall'Assemblea, compreso il Presidente.-

2. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.-

3. Il Comitato Direttivo nella sua prima riunione, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed il Tesoriere; nomina inoltre altri incarichi ritenuti necessari per il regolare svolgimento delle attività dell'Associazione avvalendosi anche di persone esterne al Comitato Direttivo.

4. Il Comitato Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta al mese.

5. Le riunioni del Comitato Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso telefonico o per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

6. Delle riunioni del Comitato Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario, da trascrivere in apposito libro, che verrà letto ed approvato nella prima riunione successiva.

Art. 23 - Costituzione e voto

1. Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

2. Il Comitato Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione delle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Le persone incaricate esternamente possono par-

tecipare alle riunioni del Comitato Direttivo medesimo senza diritto di voto ed hanno facoltà di proposta e di intervento.

Art. 24 - Competenze

1. Il Comitato Direttivo:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b. esegue i deliberati dell'assemblea;
- c. delibera di stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. aderisce ad organizzazioni di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- e. delibera l'adesione di nuovi soci;
- f. adotta i provvedimenti di cui all'art. 10;
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto;
- h. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- i. predispone, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci, consuntivo e sociale se dovuto, nonché la relazione di missione, nella quale documenta anche il carattere secondario e strumentale di alcune attività, avendo cura di trasmettere tutti i documenti, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 30 (trenta) giorni prima all'Organo di Controllo, per poi presentarle all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita;
- j. propone la costituzione di altri enti del Terzo Settore, ovvero delibera la partecipazione a persone giuridiche di tale natura già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'associazione, e propone altresì la costituzione o acquisizione di partecipazioni di società aventi ad oggetto l'esercizio di imprese strumentali utili per il perseguimento delle finalità statutarie. In tal caso la deliberazione dovrà essere approvata a maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo;
- k. esegue tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 25 - Vacanza di componenti e decadenza degli

organi

1. Qualora il Comitato Direttivo, per vacanza comunque determinatasi (anche assenza di tre volte non giustificata) debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.-

2. Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione di un associato ritenuto meritevole di detto incarico, salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

3. Il Comitato Direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea.-

4. La decadenza del Comitato Direttivo comporta anche quella del Presidente, della Commissione di Disciplina e del Collegio dei Probiviri.-

5. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea che deve tenersi obbligatoriamente entro trenta giorni dalla convocazione, per la rielezione degli organi medesimi e gli organi decaduti rimangono in carica fino all'accettazione dei nuovi.-

Art. 26 - Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.-

2. Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dal Comitato Direttivo

3. Il Presidente può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vicepresidente o ad altri componenti del Comitato stesso.

Art. 27 - Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.-

2. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente.-

3. Gli eletti nel Collegio dei Probiviri possono continuare a svolgere la propria attività di vo-

lontari ma tale qualifica è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.-

4. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.-

Art. 28 - Competenze del collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti, anche disciplinari, adottati dal Comitato Direttivo, ai sensi del precedente art. 10 o del successivo art. 32 o adottati dalla Commissione di disciplina. Su tali materie le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.-

2. Decide sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

3. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e vengono comunicate per iscritto agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art.29 - Commissione di disciplina

1. La commissione di disciplina è composta da cinque membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.-

2. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente.-

3. Gli eletti nella commissione di Disciplina possono continuare a svolgere la propria attività di volontari ma tale qualifica è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.-

4. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 30 - Competenze della Commissione di disciplina

1. La commissione di disciplina, previo tentativo di conciliazione, decide sulle controversie insorte tra gli associati con esclusione dei provvedimenti dell'articolo 10 che sono di competenza del Comitato Direttivo.

2. Le decisioni della Commissione di Disciplina sono appellabili presso il Collegio dei Probiviri e vengono comunicate per iscritto agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 31 - Organo di Controllo

1.L'Associazione deve dotarsi di un Organo di Con-

trollo, monocratico o collegiale, composto da almeno un iscritto agli Albi professionali previsti per legge.-

2. L'Organo di Controllo è nominato e revocato dall'Assemblea fra più candidati; coloro che non risultano eletti integrano la graduatoria dei supplenti.-

3. L'Organo di Controllo provvede al controllo generale dell'amministrazione e della contabilità, nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica inoltre il bilancio consuntivo predisposto dal Comitato Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.

4. Oltre alle funzioni di cui al comma che precede ed a quelle attribuitegli dalla legge, l'Organo di Controllo svolge le funzioni qui di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni:

- a) il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della Associazione;
- b) la verifica del conto consuntivo predisposto dal Comitato Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro;
- c) la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se applicato;
- d) la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;
- e) il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
- f) l'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero.-

5. L'Organo di Controllo svolge altresì la revisione legale dei conti nell'ipotesi in cui essa sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, a condizione che tutti i suoi componenti siano iscritti all'Albo dei Revisori; in ipotesi contraria spetterà al-

l'assemblea incaricare un Revisore Legale od una società di revisione.-

6. Le funzioni di cui ai commi che precedono vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengano superati.-

7. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente se collegiale, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-

Titolo V - Sezioni

Articolo 32 - Sezioni territoriali

1. L'associazione persegue i suoi scopi anche attraverso sezioni territoriali decentrate esistenti o che possono essere istituite dal comitato direttivo nella Provincia di Pistoia determinandone l'ambito di operatività qualora vi sia domanda da parte di almeno cinquanta soci che risiedono nel territorio della sezione

2. Ogni sezione elegge un Comitato di Sezione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque) che eleggono tra di essi un Coordinatore. I membri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

3. Il Comitato Direttivo, su richiesta del Comitato di Sezione, può deliberare in favore del Comitato di Sezione una limitata autonomia finanziaria disciplinandone termini e modalità. Pertanto il Comitato di Sezione non può effettuare autonome spese ed impegni oltre il limite stabilito dal regolamento interno ma, oltre tale soglia, deve formulare richiesta di delibera al Comitato Direttivo.

4. Il Coordinatore della Sezione convoca almeno una volta l'anno l'assemblea dei soci della Sezione, cura l'aggiornamento degli elenchi dei soci stessi le cui variazioni comunica tempestivamente al Comitato Direttivo; provvede alla conservazione dei verbali delle sedute del Comitato di Sezione e dell'assemblea di Sezione, è responsabile della conservazione della documentazione contabile relativa alle operazioni effettuate sulla cassa della Sezione che deve essere periodicamente trasmessa al Comitato Direttivo e della documentazione relativa alle attività svolte dalla Sezione.

5. I coordinatori delle sezioni territoriali partecipano alle sedute del Comitato Direttivo e possono esprimere parere consultivo non vincolante sulle delibere del Comitato stesso.

6. Le sezioni possono essere sciolte dal Comitato Direttivo qualora la richiesta provenga dal Comitato di sezione stesso, previa verifica e tentativi da parte del comitato Direttivo di risolvere le problematiche che hanno portato alla richiesta oppure per conclamata assenza di attività: di servizi svolti, tesseramento, iniziative sociali, e più in generale alla vita associativa da almeno 2 anni. La delibera del Comitato Direttivo che sancisce lo scioglimento della sezione è appellabile al Consiglio dei probiviri.

Titolo VI - Norme finali

Art. 33 - Regolamenti

1. Il regolamento generale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Comitato Direttivo;
- b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative;

2

p. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.-

2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, l'assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.-

Art. 34 - Scioglimento dell'Associazione

1. In caso di scioglimento o estinzione il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio ove ha sede l'Associazione, ovvero in assenza è affidato alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS) con mandato di destinarlo ad iniziative analoghe da organizzare sul territorio ove ha sede l'Associazione, e comunque ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente.

Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

Art. 35 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D. Lgs n. 117/2017, alla legislazione regionale sul Volontariato, e loro successive modifiche e integrazioni.

F.TO: SCAROLA SALVATORE

SIMONE MONACO' NOTAIO - Impronta del segno di tabellionato.

Copia conforme all'originale conservato nella mia raccolta,
munita delle prescritte firme che si rilascia per gli usi
consentiti dalla legge.
Montecatini Terme, il 25 gennaio 2021